



Ministero degli Affari Esteri

Concorso per titoli ed esami a trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero, posizione economica C1

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 57;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 167;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare gli articoli 12 e 19;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, n. 264 con il quale è stato adottato il regolamento recante le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alla ex VII qualifica funzionale, ora area funzionale C - posizione economica C1, dell'area della promozione culturale;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Considerato che la condizione di persona priva della vista non è compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto l'addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero, posizione economica C1, in quanto le funzioni proprie dell'addetto/coordinatore della suddetta area esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

Viste la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 12 marzo 1999, n. 68 relative alle modalità di partecipazione ai pubblici concorsi per le persone disabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art.22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n.724;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999, con il quale il Ministero degli Affari Esteri è stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento per la copertura di un massimo di quaranta posti nei profili professionali della ex VII qualifica funzionale, ora area funzionale C - posizione economica C1;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il triennio normativo 1998/2001;

Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266 contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2000, n. 732 con il quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri appartenente alle aree funzionali, compresa l'area della promozione culturale;

Visto il decreto interministeriale 27 settembre 2000, n. 2967 concernente i contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari esteri nell'ambito delle aree funzionali;

Ritenuto pertanto di poter indire un concorso per titoli ed esami a trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero, posizione economica C1 del Ministero degli Affari Esteri,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero, posizione economica C1 del Ministero degli affari esteri.

2. A norma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quattro dei posti messi a concorso sono riservati agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti Italiani di Cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

3. A norma dell'articolo 19, comma 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 quattro dei posti messi a concorso sono riservati al personale che, alla data di entrata in vigore della predetta legge 22 dicembre 1990, n. 401, prestava servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.

4. A norma dell'articolo 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, otto dei posti messi a concorso sono riservati ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

5. A norma dell'articolo 40, secondo comma della legge 20 settembre 1980, n. 574, uno dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 3.

7. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) diploma di laurea in campo umanistico, giuridico, scientifico, economico, sociale e dello spettacolo, conseguito presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di un diploma di laurea o altro titolo accademico di livello superiore che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, saranno ammessi, purché il titolo suddetto sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ed esistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;

c) idoneità psico-fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima e consenta l'esercizio delle funzioni proprie del profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero.

2. Non sono ammessi alle prove concorsuali coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. L'Amministrazione verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati che hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test di preselezione non costituisce, perciò, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

5. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

Presentazione delle domande - Termine e modalità

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su fotocopia del modulo allegato al presente bando, reperibile anche presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico del Ministero degli affari esteri e sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri (<http://www.esteri.it>, sotto la voce *Opportunità-Concorsi*), devono essere consegnate a mano ovvero spedite con raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero degli Affari Esteri, Ufficio V Direzione Generale per il Personale, concorso C1 APC, 00194 Roma, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) il Comune di residenza;
- d) il godimento dei diritti politici;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) le eventuali condanne riportate, anche all'estero (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero;
- g) il titolo di studio di cui è in possesso;
- h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari ed il distretto di appartenenza;
- i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;
- j) se, ai fini della riserva di posti di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 si trova nelle condizioni previste dai commi medesimi;
- k) i titoli dei quali è eventualmente in possesso, previsti dalle vigenti disposizioni, che danno luogo a parità di punteggio a preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria;

- l) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
- m) la seconda lingua (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intenda sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 7;
- n) se intende sostenere la prova facoltativa di didattica dell'italiano come lingua seconda, di cui al successivo articolo 7, comma 4;
- o) se intende sostenere una o più prove facoltative di lingua, di cui al successivo articolo 7, comma 4, ed in quale lingua (ad esclusione dell'inglese e della seconda lingua scelta per il colloquio di cui all'articolo 7 lettera e);
- p) i titoli, di cui al successivo articolo 8, dei quali è eventualmente in possesso;
- q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio.

3. Il candidato deve inoltre specificare:

- a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;
- b) l'indirizzo - comprensivo di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico e, eventualmente, di posta elettronica - presso il quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alle prove concorsuali.

4. Alla domanda il candidato deve allegare la certificazione o l'autocertificazione degli eventuali titoli posseduti di cui al successivo articolo 8.

5. Il candidato disabile dovrà indicare nella domanda la propria condizione e specificare eventualmente l'ausilio ed i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero.

6. Non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione risultino incomplete, irregolari o non sottoscritte. In particolare non saranno ritenute valide le domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali stesse.

7. Il Ministero degli affari esteri non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 4

Preselezione

1. Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione, consistente in sessanta domande a risposta multipla sulle materie di cui al successivo articolo 7 commi a), b), c), d), su elementi di informatica, nonché sulle capacità di analisi, sulla logicità del ragionamento e sull'orientamento alla soluzione dei problemi. La preselezione è intesa a verificare le attitudini del candidato alle funzioni proprie del profilo professionale di

addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero. Il test si avvale di strumenti di valutazione basati su tecnologie a lettura ottica e correzione automatica.

2. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i trecento candidati con maggiore punteggio classificati nel test di preselezione, purché soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 2. Se per il trecentesimo posto più candidati hanno ottenuto punteggi identici, la commissione esaminatrice ammette tutti questi candidati.

Art. 5 *Prove d'esame*

1. Le prove d'esame del concorso di cui al presente bando consistono in due prove scritte, articolate in due distinte sessioni d'esame, ed in una prova orale. Esse tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato a promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero.

2. I punteggi sono espressi in centesimi.

Art. 6 *Prove scritte*

1. Le prove d'esame scritte si articolano in due distinte sessioni nel corso delle quali vengono svolte rispettivamente:

a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo;

b) un tema di cultura generale in lingua inglese, per il quale è consentito l'uso del dizionario bilingue.

2. I candidati dispongono di otto ore per svolgere la prova di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, e di quattro ore per svolgere la prova di cui al precedente comma 1, lettera *b)*.

3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione alla prova d'esame orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla ed è loro comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Art. 7 *Prova orale*

1. La prova d'esame orale verte sulle discipline:

a) cultura contemporanea nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo;

b) elementi di diritto amministrativo;

c) elementi di contabilità dello Stato;

d) lingua inglese (conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano in inglese, sia dall'inglese in italiano), ;

- e) conversazione in una seconda lingua straniera da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese.
2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova pratica di informatica, con particolare riguardo all'uso della posta elettronica, di Internet e del programma di videoscrittura Word.
3. Per superare la prova d'esame orale è necessario conseguire una votazione di almeno sessanta centesimi.
4. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale relativa alla didattica dell'italiano come lingua seconda e prove facoltative orali in una o più delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, tedesco, lingue slave, ad esclusione della seconda lingua scelta per il colloquio di cui al precedente comma 1, lettera e). Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino ad 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8

Titoli

1. Le prove d'esame sono precedute dalla valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali.
2. La commissione può assegnare complessivamente fino a cinque centesimi per i seguenti titoli:
- a) dottorato di ricerca o diplomi rilasciati da scuole italiane o straniere di specializzazione post-laurea;
 - b) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale;
 - c) pubblicazioni scientifiche.
3. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima delle prove d'esame scritte di cui al precedente articolo 6, e verrà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione delle prove orali.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 9

Graduatoria

1. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte e dal voto riportato nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 8.
2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione non ha valore ai fini della votazione complessiva.
3. A parità di punteggio, si osservano i titoli di preferenza e precedenza previsti dalla legge e dal presente bando.

Art. 10

Svolgimento delle prove d'esame

1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di documento di riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni. I candidati possono consultare unicamente i testi di legge pertinenti non commentati ed eventualmente autorizzati dalla commissione con propria deliberazione motivata, nonché il dizionario bilingue per la prova di lingua inglese ed i dizionari eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione.
2. Il test di preselezione ha luogo in un comune della Provincia di Roma nel giorno, ora e locali indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - IV serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 3 maggio 2002 e sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri (<http://www.esteri.it>, sotto la voce *Opportunità-Concorsi*). Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, ai candidati che abbiano presentato la domanda in tempo utile non è data comunicazione alcuna; costoro devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora resi noti nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale* e sul sito Internet del Ministero degli affari esteri.
3. Sulla medesima *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2002 è pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte e la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. Anche in questo caso, tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. La lista dei candidati ammessi è inoltre pubblicata sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri appena terminata la correzione degli elaborati.
4. La preparazione e la scelta delle prove d'esame scritte avviene nel modo stabilito nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 11

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale per il Personale ed è composta da un ministro plenipotenziario, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato, anche a riposo, nonché da due docenti di università o di altre istituzioni equiparate.
2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a segretario di legazione.

Art. 12

Formazione e approvazione della graduatoria

1. L'Amministrazione provvede ad acquisire, direttamente o tramite gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la documentazione comprovante il possesso dei titoli di riserva, di precedenza o di preferenza a parità di merito.

2. Il Direttore Generale per il Personale, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area funzionale C, posizione economica C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, la graduatoria dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame e dichiara i vincitori del concorso.

3. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso è pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13

Costituzione del rapporto di lavoro

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'ottenimento di un posto. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, per l'assunzione nell'area funzionale C, posizione economica C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio V della Direzione Generale per il Personale, entro trenta giorni dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

4. Il vincitore deve altresì presentare un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi dalla data di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti che egli è fisicamente idoneo all'impiego ed in grado di affrontare qualsiasi clima. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualità di medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita dall'autorità medesima all'atto dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di tale attestazione all'autorità diplomatica o consolare competente. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica dei vincitori in qualsiasi momento.

5. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre presentare una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 30 marzo 2001

6. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per il Personale - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, per le finalità di gestione del concorso (gestione che l'amministrazione si riserva di affidare a una società specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. I diritti di cui all'articolo 13 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675 possono essere fatti valere nei confronti del Ministero degli affari esteri Direzione Generale per il Personale - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Capo del suddetto Ufficio V.

Art. 15

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”

Roma, lì 21 dicembre 2001.

Il Direttore Generale per il Personale

Amb. Giovanni DOMINEDÒ

TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. gli insigniti ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

CULTURA ITALIANA CONTEMPORANEA

1. Storia dell'Italia nel XX secolo. La politica italiana sino alla I guerra mondiale. Le colonie. La questione meridionale. L'Italia nella prima guerra mondiale. Il primo dopoguerra. L'avvento del fascismo. La società italiana fra le due guerre. L'Italia nella seconda guerra mondiale. La caduta del fascismo e l'armistizio. La Repubblica Sociale e la resistenza. Le forze politiche ed il problema istituzionale. La ricostruzione nel dopoguerra. Società e politica italiana negli anni '50. Il miracolo economico. Il centrosinistra. Contestazione studentesca e conflitti sindacali. La crisi energetica ed economica. Gli anni di piombo. La lotta alla mafia. Lo sviluppo politico e sociale dell'Italia dai primi anni '80 ai giorni nostri. L'Italia ed il processo di integrazione europea.

2. La letteratura italiana nel XX secolo. Il decadentismo. Il crepuscolarismo. Avanguardia ed espressionismo. Il futurismo. Le riviste fiorentine. Il primo '900. La prosa fra le due guerre. Il secondo '900. La poesia. L'ermetismo. Il neorealismo. Sperimentalismo e neoavanguardia. Il teatro. Letteratura contemporanea. Autori italiani del '900.

3. L'arte italiana nel XX secolo. L'espressionismo. Il cubismo. Il futurismo. La metafisica. Il neoplasticismo. Il costruttivismo. Il dadaismo. Il movimento forma. Il movimento arte concreta. Lo spazialismo. Il surrealismo. L'espressionismo astratto. L'astrattismo milanese. Gli anni '60. L'arte concettuale. L'arte povera. La transavanguardia. La scultura italiana nel '900. L'architettura italiana nel '900. Il razionalismo. Artisti italiani del '900.

4. La musica italiana nel XX secolo. La musica strumentale contemporanea. Grandi compositori, direttori d'orchestra e solisti italiani dal dopoguerra ad oggi. Opera e melodramma contemporaneo. I grandi interpreti italiani dell'opera. Le principali istituzioni musicali italiane. Le manifestazioni musicali ed i concorsi italiani di maggiore rilevanza internazionale. Principali interpreti della musica jazz in Italia. Sviluppo e lineamenti della musica leggera italiana. La canzone d'autore sino ai giorni nostri. La riscoperta della musica popolare e regionale.

5. Le origini del cinema italiano. Il cinema muto ed i suoi capolavori. Il cinema del ventennio fascista. I documentari Luce. Il cinema storico. I "telefoni bianchi". La commedia. I protagonisti del cinema italiano fra le due guerre. Il neorealismo. Il superamento del neorealismo ed il nuovo cinema italiano. Il cinema degli anni cinquanta. Sviluppo della commedia. Registi, interpreti, protagonisti del cinema italiano del secondo dopoguerra. Gli anni sessanta e il cinema d'autore. L'epoca d'oro della commedia all'italiana. Altri generi cinematografici: il cinema fantastico, il "peplum", il western all'italiana. Il cinema italiano contemporaneo ed i suoi protagonisti dagli anni '70 ad oggi. Principali rassegne cinematografiche in Italia. Il rapporto tra cinema e televisione.

6. La moda italiana nel XX secolo. La moda nel ventennio fascista. La rinascita della moda italiana nel secondo dopoguerra. Gli anni '50 e gli anni '60. La rivoluzione sessuale, la minigonna e la moda negli anni della contestazione. L'affermazione internazionale della moda italiana dai primi anni '80 ad oggi. Le grandi case italiane di moda. Principali sfilate e rassegne italiane nel panorama internazionale.

7. Il design in Italia nel XX secolo. Il design negli anni '30. Il mobile. I maestri del moderno. Il design italiano dal secondo dopoguerra agli anni '70. Tradizione razionalista e nuovi materiali. Avanguardie storiche (costruttivismo, futurismo, dadaismo, espressionismo) e neoavanguardie (pop art, arte povera, arte concettuale, architettura radicale) Fine dell'avanguardia

(transavanguardia, postmoderno). Principali interpreti del design italiano. Design ed affermazione del prodotto italiano nel mondo.

8. Il pensiero scientifico in Italia nel XX secolo. Gli studi sulla telegrafia senza fili. La fisica atomica italiana da via Panisperna agli acceleratori di particelle. Sviluppo della chimica italiana. Le ricerche sui polimeri. La medicina dalla vittoria sulla malaria in Italia alla lotta contro i tumori ed il virus dell'aids. Principali centri e laboratori di ricerca in Italia. I premi Nobel italiani per la fisica, la chimica e la medicina.

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. L'ordinamento amministrativo. Concetto ed organizzazione della Pubblica Amministrazione. Organizzazione amministrativa dello Stato. Il rapporto di pubblico impiego. I beni pubblici. Responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione. I contratti.

2. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

3. La giustizia amministrativa: tutela in via amministrativa, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ed innanzi alla giurisdizione amministrativa.

4. Semplificazione e trasparenza amministrativa. Il decentramento amministrativo. Tutela della riservatezza. La riforma del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione. La riforma del rapporto di lavoro del pubblico impiego.

ELEMENTI DI CONTABILITÀ DI STATO

1. Fonti positive del diritto contabile. La gestione patrimoniale: beni demaniali, beni patrimoniali, attività contrattuale.

2. Principi generali del bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario, principi generali sulla tenuta delle scritture, bilancio di cassa e di competenza, contabilità dei residui; acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite. Legge finanziaria e provvedimenti collegati.

3. Il sistema dei controlli: natura e contenuti dei controlli: di legittimità, di merito, di gestione; controlli preventivi; controlli successivi; effetto dei controlli. Il controllo della Corte dei Conti.

4. Vari tipi di responsabilità. La funzione giurisdizionale della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica.

5. Modifiche all'assetto dei bilanci finanziari della Pubblica Amministrazione: profili economici e nuova struttura del bilancio dello Stato.

DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA

1. Il curriculum di italiano per stranieri. L'unità di acquisizione. Tecniche didattiche per lo sviluppo delle abilità di comprensione orale e scritta. Tecniche didattiche per lo sviluppo delle abilità di produzione orale e scritta. Didattica della cultura. Valutazione e testing. Multimedialità ed insegnamento linguistico. Dinamiche di gruppo. Aspetti di sintassi comparata. L'insegnamento del lessico. La ricerca-azione per l'insegnante di lingua.

2. Tecniche per l'osservazione in classi di italiano lingua seconda. Didattica della lingua seconda. Italiano lingua seconda nella scuola. Italiano lingua seconda per adulti. Sociolinguistica dell'italiano lingua seconda. Didattica dell'intercultura. L'uso degli audiovisivi nell'insegnamento dell'italiano lingua seconda. Materiali didattici per l'italiano lingua seconda destinati ad adulti. Materiali didattici di italiano lingua seconda per la scuola di base. Le grammatiche dell'interlingua. La dimensione ludica nell'insegnamento dell'italiano lingua seconda. Tecnologie, multimedialità e insegnamento di italiano lingua seconda. Analisi delle risorse tecnologiche e multimediali lingua seconda.